

Datori di lavoro con svolgimento diretto del ruolo RSPP

I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio: Rischio Basso: 16 ore; Rischio Medio: 32 ore; Rischio Alto: 48 ore.

Tali corsi sono da aggiornarsi con cadenza quinquennale con moduli da 6 ore (aziende a rischio basso), 10 ore (aziende a rischio medio) e 14 ore (aziende a rischio alto).

In caso di nuova attività i datori di lavoro dovranno frequentare il corso come RSPP entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Riconoscimento della formazione pregressa, periodo transitorio e scadenze per l'aggiornamento

Formazione pregressa	Periodo transitorio	Scadenze per l'aggiornamento
<p>Possono mantenere l'incarico senza effettuare la formazione ai sensi del presente accordo, i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prima del 11/01/2012 hanno frequentato un corso ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97 (16 ore)- I soggetti che godevano dell'esonero dalla frequenza ai predetti corsi in virtù di quanto consentito dall'art. 95 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (incarico RSPP per la loro azienda prima del 31/12/1996)- Formazione RSPP ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per lo stesso macrosettore ATECO o di rischio maggiore	<p>Per coloro che ancora devono frequentare il corso come datore di lavoro RSPP, l'accordo prevede un periodo transitorio fino al 26/07/2012 entro il quale sarà possibile effettuare la formazione nella modalità semplificata prevista dalla precedente normativa senza distinguere la durata in base alla classe di rischio, purché i contenuti siano conformi a quanto previsto dall'art. 3 del DM 16/01/1997 (16 ore) e i corsi siano stati approvati entro il 26/01/2012.</p>	<p>Coloro che prima del 11/01/2012 hanno già frequentato corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 11/01/2017.</p> <p>I soggetti che godevano dell'esonero dalla frequenza ai predetti corsi in virtù di quanto consentito dall'art. 95 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (incarico RSPP per la loro azienda prima del 31/12/1996) sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 11/01/2014.</p>

Formazione del lavoratori

I lavoratori - fermi restando gli obblighi di informazione, formazione specialistica ed addestramento specifico che devono essere espletati nei loro confronti dal datore di lavoro - dovranno ricevere anche una formazione (generale e specifica) della durata di:

- 4 ore (formazione generale) + 4 ore (formazione specifica): aziende a rischio basso;
- 4 ore (formazione generale) + 8 ore (formazione specifica): aziende a rischio medio;
- 4 ore (formazione generale) + 12 ore (formazione specifica): aziende a rischio alto.

Tali corsi sono da aggiornarsi con cadenza quinquennale con moduli da 6 ore (a prescindere dal grado di rischio).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (tali percorsi formativi devono, comunque, essere portati a termine entro 60 gg dall'assunzione).

Riconoscimento della formazione pregressa, periodo transitorio e scadenze per l'aggiornamento

Formazione pregressa	Periodo transitorio	Scadenze per l'aggiornamento
<p>Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo (fermo restando l'obbligo di aggiornamento previsto), i lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto al 11/01/2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative vigenti (e delle indicazioni previste nei CCL, se esistenti).</p>	<p>Per i lavoratori che ancora debbano essere formati, l'accordo prevede un periodo transitorio fino al 26/01/2013 entro il quale sarà possibile effettuare la formazione nella modalità semplificata prevista dalla precedente normativa senza distinguere la durata in base alla classe di rischio, purché i contenuti siano congrui all'attività svolta e a quanto previsto dall'accordo ed i corsi siano stati approvati entro il 26/01/2012.</p>	<p>L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni (per cui prima del 11/01/2007) dovrà essere ottemperato entro il 26/01/2013; qualora la predetta formazione sia più recente, l'obbligo di aggiornamento è quinquennale.</p>

Formazione di Dirigenti e Preposti

L'Accordo Stato-Regioni, oltre a disciplinare la formazione dei lavoratori fornisce anche – al di là di quanto previsto dalla delega ai sensi del D.Lgs. 81/08 - le indicazioni sui contenuti e sulla durata della formazione dei dirigenti e dei preposti.

L'Accordo prevede per i dirigenti una formazione di 16 ore (sostitutiva a quella dei lavoratori) e per i preposti una formazione di 8 (in aggiunta a quella come lavoratori). Per entrambe le figure l'aggiornamento è quinquennale di 6 ore.

Si ribadisce che la mancanza di formazione ai dirigenti in quanto lavoratori, così come previsto dall'Accordo, potrebbe comunque essere contestabile in caso di giudizio poiché in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (tali percorsi formativi devono, comunque, essere portati a termine entro 60 gg dall'assunzione).

L'applicazione di quanto indicato dall'Accordo, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 37 al comma 7 del D.Lgs. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica.

Nel caso in cui le aziende decidano di aderire a quanto previsto dall'Accordo, valgono le seguenti indicazioni:

DIRIGENTI		
Formazione pregressa	Periodo transitorio	Scadenze per l'aggiornamento
E' riconosciuta valida la seguente formazione effettuata al 11/01/2012 <ul style="list-style-type: none">- corso ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97 (16 ore) effettuato dopo il 14/08/2003- Formazione Modulo A per RSPP/ASPP ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006	Per i dirigenti che ancora debbano essere formati, l'accordo prevede che la formazione debba essere effettuata entro il 11/07/2013. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio fino al 26/01/2013 entro il quale sarà possibile effettuare la formazione nella modalità semplificata prevista dalla precedente normativa, purchè i contenuti siano conformi a quanto previsto dall'art. 3 del DM 16/01/1997 (16 ore) e i corsi siano stati approvati entro il 26/01/2012.	L'obbligo di aggiornamento è quinquennale.

PREPOSTI		
Formazione pregressa	Periodo transitorio	Scadenze per l'aggiornamento
Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo (fermo restando l'obbligo di aggiornamento previsto), i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto al 11/01/2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative vigenti (e delle indicazioni previste nei CCL, se esistenti). Tale formazione dovrà però essere integrata con i contenuti indicati dall'Accordo entro il 11/01/2013 .	Per i preposti che ancora debbano essere formati, l'accordo prevede che la formazione debba essere effettuata entro il 11/07/2013. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio fino al 26/01/2013 entro il quale sarà possibile effettuare la formazione nella modalità semplificata prevista dalla precedente normativa purchè i contenuti siano congrui all'attività svolta e a quanto previsto dall'accordo ed i corsi siano stati approvati entro il 26/01/2012.	L'obbligo di aggiornamento per i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni (per cui prima del 11/01/2007) dovrà essere ottemperato entro il 26/01/2013 ; qualora la predetta formazione sia più recente, l'obbligo di aggiornamento è quinquennale.